

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1983

**che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Lumonics — Multigas Laser, model TEA-203-2 » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune**

(83/271/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 23 novembre 1982, la Francia ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Lumonics — Multigas Laser, model TEA-203-2 » ordinato il 23 settembre 1982 e destinato ad essere utilizzato con rendimento ottimale nel quadro della ricerca sull'utilizzazione dell'energia luminosa di un laser come metodo di utilizzazione dell'energia elettrica, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 21 marzo 1983 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un laser; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la particolarità dello spettro

dell'impulso, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'importazione dell'apparecchio denominato « Lumonics — Multigas Laser, model TEA-203-2 » che costituisce oggetto della domanda del 23 novembre 1982 della Francia può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.<sup>(3)</sup> GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.